



COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2003

Rettificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2003

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità*
- Articolo 2 Oggetto e applicazione*
- Articolo 3 Definizioni*
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni*
- Articolo 5 Vigilanza*
- Articolo 6 Sanzioni*

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 Comportamenti vietati*
- Articolo 8 Altre attività vietate*
- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato*
- Articolo 10 Rifiuti*
- Articolo 11 Sgombero neve*

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 12 Manutenzione delle facciate degli edifici*
- Articolo 13 Tende su facciate di edifici*

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 14 Divieti*
- Articolo 15 Disposizioni sul verde privato*

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Articolo 16 Disposizioni generali*
- Articolo 17 Specificazioni*

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 18 Occupazioni per manifestazioni*
- Articolo 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti*
- Articolo 20 Occupazioni con elementi di arredo*
- Articolo 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie*
- Articolo 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità*
- Articolo 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli*
- Articolo 24 Occupazioni per traslochi*
- Articolo 25 Occupazioni del soprassuolo*
- Articolo 26 Occupazioni di altra natura*
- Articolo 27 Occupazioni per comizi e raccolta di firme*

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Articolo 28 Occupazioni con palchi o tende*
- Articolo 29 Occupazioni per temporanea esposizione*
- Articolo 30 Occupazioni per esposizione di merci*
- Articolo 31 Mestieri girovaghi*

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 32 Balneazione

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33 Disposizioni generali

Articolo 34 Lavoro notturno

Articolo 35 Spettacoli e trattenimenti

Articolo 36 Circoli privati

Articolo 37 Abitazioni private

Articolo 38 Strumenti musicali

Articolo 39 Dispositivi acustici antifurto

Articolo 40 Accensione di fuochi all'interno del centro abitato

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 41 Tutela degli animali domestici

Articolo 42 Protezione della fauna selvatica

Articolo 43 Divieti specifici

Articolo 44 Animali molesti

Articolo 45 Mantenimento dei cani

Articolo 46 Animali liberi

**TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 47 Esposizione dei prezzi

Articolo 48 Servizi igienici

Articolo 49 Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità locale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Comunale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, ed indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o il Funzionario delegato possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari

o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Comunale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed al personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Comunale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio di Polizia Comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Villa Santina ovvero direttamente presso l'Ufficio di Polizia Comunale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) lasciare autoveicoli incustoditi a motore acceso;
 - j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - n) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.
- 2) Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), m), n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
- 3) Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), i), j), k), l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
 - f) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via nelle ore diurne.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 20 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dal Comune o suo incaricato solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Detti rifiuti debbono essere posti all'interno delle strutture di raccolta predisposte ridotti nelle dimensioni in modo da occupare il minor spazio possibile.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno degli stessi ma conferirli nelle piazzole di raccolta limitrofe.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, ramaglie e verde che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre per le violazioni ai commi 4, 5, 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi,

terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.

3. I proprietari sono responsabili della pulizia e della conservazione dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 mentre la violazione di cui ai commi 2 e 3 prevede una somma da € 25 a € 150.

Art. 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate.

5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

6. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

- b) condurre i cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) calpestare le aiuole danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori degli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi che possano creare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) nelle aree verdi di piccole dimensioni, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - i) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b) c) d) f), g) h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui alle lettere e) e i) prevede una somma da € 50 a € 300.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che possano compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro (Art. 892 C.C.). Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.
- Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba come di consuetudine (minimo due tagli).
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'art. 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 16 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire concessione o autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.
8. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 17 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti, indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 450 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 nonché l'obbligo di ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dalle norme che disciplinano la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dell'Autorità competente.

Art. 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve farne richiesta all'Ufficio di Polizia Comunale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 500 a carico dell'ente erogatore dell'impresa incaricata dei lavori.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 72 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene su sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 250 a € 500 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione delle norme specifiche in materia.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 24 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'Ufficio di Polizia Comunale

con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Comunale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante provvedendo a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura dei richiedenti. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 25 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dalle norme sulla Pubblicità, dai diritti sulle pubbliche affissioni, dalle norme del Regolamento edilizio e dalla norme del vigente Codice della Strada.

Art. 26 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 27 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 28 - Occupazioni con palchi o tende

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di palchi o tende, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 29 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 30 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza

sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 31 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Art. 32 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza. La violazione all'ordinanza di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli e delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale, l'Azienda per i Servizi Sanitari o l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Azienda per i Servizi Sanitari, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

Art. 34 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 nelle giornate festive.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

Art. 35 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.
5. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 500.

Art. 36 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore o luminose previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 35, commi 1. e 2.
2. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

Art. 37 - Abitazioni private

1. E' proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22 e le 7, ovvero le ore 8 nelle giornate festive.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7, ovvero le ore 8 nelle giornate festive e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 44.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 38 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 39 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

3. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.

4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 40 – Accensione di fuochi all'interno del centro abitato

1. Il presente articolo si applica all'interno delle zone del centro abitato così come identificato ai sensi dall'art. 4 del D.L.vo 285/92.

2. Nei centri abitati è consentita l'accensione di fuochi senza autorizzazione dell'Autorità, prima delle ore sette, nei periodi tra il primo di marzo al quindici di maggio e dal primo di ottobre al trenta di ottobre, per bruciare stoppie, ramaglie, foglie secche ed altri materiali provenienti dalla lavorazione della terra.

3. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. ed in vicinanza di materiali infiammabili o di depositi di materiale combustibile.

4. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

5. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia completamente spento.

6. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

7. Fuori dei periodi consentiti è fatto obbligo per coloro i quali intendano accendere un fuoco di dotarsi dell'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario delegato.

8. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

9. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 42 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

5. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 43 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino

maltrattamenti e sevizie.

3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.

5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.

6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300, per le violazioni di cui al comma 8 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 150 a € 50.

Art. 44 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Comunale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 45 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti. in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 500.

11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 7, 8, 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 46 - Animali liberi

1. Il Sindaco o funzionario delegato con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 47 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 48 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi vigenti, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

Art. 49 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena conseguita la sua regolare esecutività a termine di legge e di statuto ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso, in particolare è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 29.10.1955 come modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 07.09.1956 e rimodificato con deliberazione consiliare n. 24 del 08.07.1957.